

## REGOLAMENTO (CEE) N. 298/93 DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 1993

relativo allo svincolo delle cauzioni costituite per le domande di aiuto all'ammasso privato nonché alla concessione dell'aiuto previsto dal regolamento (CEE) n. 3062/92

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 20,

considerando che, a causa del manifestarsi della malattia vescicolosa dei suini in una regione di produzione dei Paesi Bassi, sono state adottate, con il regolamento (CEE) n. 3062/92 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3460/92<sup>(4)</sup>, misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine in tale Stato membro;

considerando che, per garantire l'efficacia della misura di sostegno del mercato attraverso una partecipazione massiccia dei produttori e degli operatori, con il regolamento (CEE) n. 3252/92 della Commissione<sup>(5)</sup> è stato necessario aumentare le aliquote di aiuto inizialmente previste dal regolamento (CEE) n. 3062/92;

considerando che un numero molto ridotto di operatori si è trovato nell'impossibilità di rispettare gli obblighi contrattuali assunti in quanto i produttori della zona direttamente colpita non erano disposti a vendere i loro suini, nel corso del periodo previsto, data la possibilità di soppressione delle misure restrittive istituite dalla decisione 92/478/CEE della Commissione<sup>(6)</sup>;

considerando che è opportuno non applicare le regole di norma applicabili a una simile situazione, previste dal regolamento (CEE) n. 3444/90 della Commissione, del

27 novembre 1990, recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni suine<sup>(7)</sup>, per evitare di penalizzare gli operatori in maniera sproporzionata, tenendo conto delle circostanze affatto eccezionali cui abbiamo accennato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le cauzioni costituite per le domande di aiuto all'ammasso privato di cui al regolamento (CEE) n. 3062/92 ai fini della conclusione di contratti di ammasso privato, per i quali non è stato possibile rispettare l'esigenza principale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3444/90, sono svincolate limitatamente ai quantitativi non effettivamente immagazzinati.

*Articolo 2*

In deroga all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3444/90, se il quantitativo effettivamente immagazzinato nel corso del periodo di ammasso contrattuale è inferiore al quantitativo contrattuale l'aiuto è versato per il quantitativo effettivamente in magazzino.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.

(3) GU n. L 308 del 24. 10. 1992, pag. 13.

(4) GU n. L 350 dell'1. 12. 1992, pag. 61.

(5) GU n. L 324 del 10. 11. 1992, pag. 20.

(6) GU n. L 282 del 26. 9. 1992, pag. 52.

(7) GU n. L 333 del 30. 11. 1990, pag. 22.